

Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con la deliberazione 111/2025/R/GAS

**DELIBERAZIONE 4 FEBBRAIO 2025
28/2025/R/GAS**

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MERITO AL MECCANISMO DI RESPONSABILIZZAZIONE, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 386/2022/R/GAS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1326^a riunione del 4 febbraio 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 459/2017 della Commissione del 16 marzo 2017;
- il regolamento (UE) 460/2017 della Commissione del 16 marzo 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, 138/04;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, 108/06 e il relativo Allegato 2, recante il "Codice di Rete Tipo per la distribuzione del gas naturale" o CRDG;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas e il relativo Allegato A recante il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o TISG;
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2021, 496/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 496/2021/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 386/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 386/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 novembre 2022, 555/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 555/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2023, 249/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 494/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 494/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità, 19 marzo 2024, 94/2024/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2024, 303/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 303/2024/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 5 dicembre 2023, 573/2023/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 573/2023/R/gas);
- il comunicato per gli operatori pubblicato il 6 agosto 2024, recante “Applicazione dell’articolo 3 della deliberazione 555/2022/R/gas nei casi di avvicendamento del gestore a seguito di nuova gara” (di seguito: comunicato 555/2022/R/gas);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) come da ultimo approvato.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 303/2024/R/gas l’Autorità ha posticipato l’entrata in vigore del meccanismo semplificato di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione in relazione alle grandezze che contribuiscono alla formazione della differenza tra i quantitativi immessi ai punti di uscita della rete di trasporto interconnessi con reti di distribuzione (di seguito: *city gate*) e i quantitativi prelevati dai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione (c.d. delta *in-out*, di seguito: delta¹⁰), di cui alla deliberazione 386/2022/R/gas, prevedendo che il computo venga effettuato, in prima applicazione, successivamente alla pubblicazione degli esiti fisici della sessione di aggiustamento pluriennale che si terrà nel 2025 considerando come primo triennio di riferimento quello costituito dagli anni 2020, 2021 e 2022 e come secondo triennio di riferimento quello costituito dagli anni 2021, 2022 e 2023;
- pertanto, con la suddetta deliberazione è stato sostituito il comma 2.1 della deliberazione 494/2023/R/gas che stabiliva che la prima applicazione del meccanismo avvenisse in esito alla sessione di aggiustamento pluriennale effettuata nel 2024;
- ai sensi del comma 8.1 della deliberazione 386/2022/R/gas, nel 2025 si terrà una ulteriore sessione con riferimento al triennio 2022 - 2024 sulla base degli esiti della sessione di aggiustamento pluriennale per gli anni 2022 e 2023 e, per l’anno 2024, sulla base degli esiti della sessione di aggiustamento annuale;
- la deliberazione 386/2022/R/gas riporta in allegato le *Istruzioni Operative* recanti le procedure operative che il Responsabile del Bilanciamento (di seguito: RdB) dovrà seguire per il calcolo del valore dell’eventuale penalità P per ciascun *city*

gate; esse sono aggiornate con determina del Direttore della Direzione Mercati e Sostenibilità Ambientale (ora Direttore della Direzione Mercati Energia), tenendo anche conto delle esigenze manifestate dagli operatori;

- il comma 6.2 della deliberazione 386/2022/R/gas dispone che l'impresa di distribuzione di riferimento di un *city gate* provveda a ripartire con ciascuna impresa di distribuzione sottesa al medesimo *city gate* l'eventuale penalità P sulla base della misura di interconnessione, dandone comunicazione all'RdB. Qualora tale misura non sia disponibile, il medesimo comma stabilisce che la ripartizione avvenga in proporzione al numero dei punti di riconsegna allacciati alla rete di distribuzione (di seguito: PdR) serviti nel triennio di riferimento;
- il sopracitato comma 6.2 della deliberazione 386/2022/R/gas è richiamato alla lettera b. del capitolo 5 delle *Istruzioni Operative*, dove peraltro, in presenza di impianti di distribuzione allacciati a più punti di riconsegna fisici della rete di trasporto afferenti al medesimo *city gate*, si intesta all'RdB il compito di individuare l'impresa di distribuzione di riferimento, secondo criteri non discriminatori e trasparenti, e di darne comunicazione alle altre imprese di distribuzione interessate.

CONSIDERATO CHE:

- alcuni operatori hanno evidenziato che il criterio di ripartizione basato sulla numerosità dei PdR (che, si ricorda, troverebbe applicazione solo in assenza delle misure di interconnessione) non terrebbe nella giusta considerazione la composizione delle utenze in termini di entità di volumi potendo, quindi, generare una penalizzazione non coerente con l'effettiva *performance* dell'impresa di distribuzione ed hanno, quindi, evidenziato l'opportunità di una revisione delle modalità di ripartizione della penalità tra imprese di distribuzione interconnesse di cui al comma 6.2 della deliberazione 386/2022/R/gas;
- con il documento per la consultazione 573/2023/R/gas l'Autorità ha prospettato, quindi, in assenza delle misure di interconnessione, di ripartire l'eventuale penalità sulla base dei volumi di ciascuna impresa di distribuzione risultanti dalle sessioni di aggiustamento ponendo la responsabilità del calcolo in capo alla società Snam Rete Gas in qualità di RdB;
- in relazione ai dati da utilizzare, il Gestore del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) dovrebbe trasmettere gli esiti distinti per imprese di distribuzione, mentre l'RdB dovrebbe tener conto delle correzioni effettuate ai sensi della deliberazione 496/2021/R/gas (che garantisce all'utente di rettificare in sede di bilancio del trasporto i prelievi anomali emersi dalle aggregazioni effettuate dal SII), inglobando anche le informazioni detenute dalle altre imprese di trasporto;
- con il medesimo documento per la consultazione 573/2023/R/gas è stato ipotizzato, altresì, che nel caso in cui per le citate integrazioni dei flussi servissero tempistiche non compatibili con l'applicazione della ripartizione delle penalità, per la prima applicazione del meccanismo l'RdB possa transitoriamente effettuare

la ripartizione sulla base dei dati di prelievo annuo (CA_{PdR}) o di altro analogo criterio;

- infine, è stato ribadito che l'utilizzo della misura di interconnessione, quando presente, è la modalità più corretta e coerente ai fini della determinazione della penalità di competenza di ciascuna impresa di distribuzione, prevedendo che l'impresa di distribuzione di riferimento ne comunichi la presenza all'RdB, secondo modalità e tempistiche definite da quest'ultimo, unitamente alla ripartizione della penalità da utilizzare; solo qualora tale misura non fosse disponibile, si applicherebbe la ripartizione calcolata dall'RdB sulla base dei volumi di aggiustamento.

CONSIDERATO CHE:

- gli orientamenti contenuti nel documento per la consultazione 573/2023/R/gas sono stati accolti con favore da coloro che hanno preso parte al processo di consultazione, i quali condividono l'intenzione di ripartire la penalità tra imprese di distribuzione interconnesse sulla base dei volumi risultanti dalle sessioni di aggiustamento, non ponendo il compito del calcolo in capo all'impresa di distribuzione di riferimento;
- un'impresa di distribuzione condivide che l'RdB possa transitoriamente effettuare la ripartizione della penalità sulla base dei dati di CA_{PdR} , a condizione che, ove si presentino disallineamenti rilevanti tra la ripartizione effettuata sulla base del CA_{PdR} e quella ottenibile con l'intero set dei dati di aggiustamento, possano essere effettuati dei successivi conguagli, una volta che il meccanismo è entrato a regime;
- invece, un'associazione di operatori ritiene opportuno che il meccanismo di responsabilizzazione decorra solo dopo aver integrato i flussi informativi in capo al Gestore del SII e all'RdB, nonché i relativi processi e sistemi per la messa a disposizione dei dati funzionali alla ripartizione in assenza di misura di interscambio, sia per evitare la necessità di successivi conguagli sia poiché potrebbe capitare che l'implementazione della misura transitoria richieda tempi analoghi a quelli della soluzione a regime;
- per quanto concerne l'utilizzo della misura di interconnessione (già prevista dalla deliberazione 386/2022/R/gas e non oggetto di consultazione), sono stati rappresentati alcuni elementi di criticità connessi alle diverse configurazioni di interconnessione che richiederebbero la declinazione di gestioni differenziate con la definizione di "sotto-bilanci" separati delle porzioni di rete interconnesse;
- sempre sul medesimo tema, è stato evidenziato che andrebbero anche definite le condizioni che la misura di interconnessione dovrebbe soddisfare per essere considerata disponibile e, quindi, tale da poter essere utilizzata (ad esempio, nei casi di guasto del misuratore).

CONSIDERATO CHE:

- la proposta illustrata nel documento per la consultazione 573/2023/R/gas richiede la conoscenza dei volumi attribuiti a ciascuna impresa di distribuzione interconnessa in esito alla sessione di aggiustamento; come sopra richiamato, il Gestore del SII dovrebbe trasmettere all'RdB gli esiti distinti per imprese di distribuzione;
- il comma 8.4 della deliberazione 386/2022/R/gas dispone che il Gestore del SII provveda, almeno annualmente, a trasmettere all'RdB, secondo modalità con quest'ultimo definite, per ogni impresa di distribuzione, l'associazione "anno - mese - ReMi - Partita Iva";
- il Gestore del SII si è reso disponibile ad ampliare il corredo informativo del suddetto flusso con i dati relativi ai consumi e, pertanto, non è necessario ricorrere alla soluzione transitoria ipotizzata nel documento per la consultazione 573/2023/R/gas che prevedeva di effettuare la ripartizione della penalità sulla base dei dati di *CA_{pdR}*.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- nell'ambito della già citata deliberazione 303/2024/R/gas sono stati elencati gli interventi programmati dal Gestore del SII per il corrente anno 2025 con impatti sulla determinazione del delta¹⁰ ed è stata rilevata la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti tecnici con riferimento ad alcuni aspetti, evidenziati dagli operatori come meritevoli di intervento;
- successivamente, gli uffici hanno organizzato degli incontri tecnici con le associazioni delle imprese di distribuzione per raccogliere tutte le informazioni e i dettagli utili alla comprensione delle diverse criticità sollevate dagli operatori, la cui risoluzione non è prevista in completamento in tempo per l'effettuazione della sessione di aggiustamento pluriennale 2025.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- sono anche pervenute richieste di chiarimento e precisazione in merito alle corrette modalità applicative del meccanismo di responsabilizzazione di cui alla deliberazione 386/2022/R/gas con riferimento ai casi di avvicendamento di una impresa di distribuzione a un'altra nella gestione del medesimo impianto (ciò che può verificarsi in conseguenza di sopravvenute trasformazioni societarie, o di cessioni di rami d'azienda, o per successione nella concessione in forza di nuova gara per l'affidamento del servizio);
- al riguardo, deve ricordarsi che l'applicazione del meccanismo delle penalità relative al delta¹⁰ all'impresa di distribuzione che gestisce l'impianto interessato al momento in cui si svolge la sessione di aggiustamento risulta coerente con quanto previsto dalla disciplina legislativa delle ipotesi di trasformazione societaria, di fusione e scissione, nonché di cessione d'azienda; disciplina che sottopone tali vicende al principio della continuità nei rapporti giuridici (deve ricordarsi infatti che, nonostante il termine impiegato, la penalità prevista dalla

deliberazione 386/2022/R/gas costituisce un istituto tariffario volto a riproporzionare la remunerazione derivante dai corrispettivi tariffari a fronte di livelli negativi di *performance* tali da evidenziare una macroscopica disfunzione dell'impresa nella prestazione del servizio);

- per quanto riguarda, invece, il subentro d'una impresa di distribuzione che si aggiudichi l'affidamento del servizio, manca una analoga disposizione legislativa e anche la regolazione dell'Autorità (all'epoca della deliberazione 386/2022/R/gas) non reca una disciplina chiara e univoca (avendo trattato tale ipotesi - stante anche il numero relativamente limitato di gare sino ad allora concluse - in modo diverso a seconda dell'istituto regolatorio in questione); tuttavia, rispetto alla regolazione definita dalla deliberazione 386/2022/R/gas, ragioni di certezza e semplicità inducono a ritenere preferibile trattare l'ipotesi in esame in modo analogo a quelle di cui al precedente punto, facendo quindi applicazione del principio di continuità nei rapporti giuridici; infatti, ai sensi del comma 4.3 della deliberazione 386/2022/R/gas, l'RdB è tenuto a pubblicare, per ciascun *city gate*, i valori dei $\bar{\gamma}$ triennali, per ciascun raggruppamento i valori di γ_{amm}^- e γ_{amm}^+ di cui alle *Istruzioni Operative* calcolati per i periodi di stima compresi tra l'anno t-10 e l'anno t-1 e i relativi valori di Δ_{amm}^{IO-} e Δ_{amm}^{IO+} sempre per *city gate*; tali informazioni, rese disponibili dall'RdB (ai sensi della deliberazione 386/2022/R/gas nonché del TISG), assicurano un'adeguata trasparenza circa il delta^{IO} di ciascun *city gate* e della conseguente applicazione di penalità eventualmente attesa. Tale circostanza assume certamente rilievo in quanto consente alle imprese che partecipano a una gara per l'affidamento del servizio presso un certo impianto di conoscere con adeguato anticipo la possibile applicazione di penalità, e, quindi, di tenere conto di tale evenienza ai fini della formulazione della propria offerta economica;
- tuttavia, a quest'ultimo riguardo, occorre anche ribadire che, sino all'adozione del presente provvedimento, il quadro legislativo e regolatorio risultava lacunoso sul punto e incerto per gli operatori interessati, e la stessa Autorità - come detto - ha preferito affrontare il problema di volta in volta rispetto alle specifiche finalità sottese e alla specifica disciplina oggetto dell'istituto che veniva in questione (si prenda, ad esempio, il meccanismo incentivante la corretta trasmissione dei dati ai fini del *settlement*, introdotto all'articolo 3 della deliberazione 555/2022/R/gas, che prevede espressamente un principio di continuità nei rapporti giuridici, rispetto al quale però è stata riconosciuta una deroga in relazione alle specifiche modalità operative, che consentono la trasmissione di dati sia da parte dell'impresa di distribuzione subentrante, sia da quella precedente in ragione di accordi tra le parti - ovviamente, si tratta d'una misura incentivante ben diversa da quella di cui alla deliberazione 386/2022/R/gas, che invece mira a incentivare comportamenti dell'impresa sulla gestione della rete che dovrebbero ridurre il volume del delta^{IO}). Inoltre, la pubblicazione, da parte dell'RdB, delle informazioni previste dal citato comma 4.3 della deliberazione 386/2022/R/gas è concretamente avvenuta solo a seguito dell'approvazione della deliberazione 494/2023/R/gas;

- nel predetto contesto, pertanto, un operatore che si fosse trovato a partecipare a una nuova gara per l'affidamento del servizio di distribuzione avrebbe potuto confidare nel fatto che il meccanismo di responsabilizzazione di cui alla deliberazione 386/2022/R/gas, essendo, come detto, orientato a incentivare la gestione dell'infrastruttura da parte del distributore con comportamenti efficienti (che precedono nel tempo lo svolgimento della sessione di aggiustamento in cui emerge il dato del delta^{IO}), avrebbe trovato applicazione nei confronti dell'impresa di distribuzione precedente, in deroga al principio di continuità dei rapporti giuridici;
- viceversa, la medesima situazione di incertezza legislativa e regolatoria non avrebbe potuto ragionevolmente autorizzare l'impresa di distribuzione che gestiva un impianto oggetto di gara a confidare sul fatto che, in caso di aggiudicazione della gara da parte di un'altra impresa, non gli sarebbe stato applicato il meccanismo di responsabilizzazione di cui alla deliberazione 386/2022/R/gas
- conseguentemente, risulta proporzionato limitare l'applicazione del principio di continuità anche nel caso di avvicendamento a seguito di una nuova gara, solo dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento, con la conseguenza che, per gli affidamenti del servizio di distribuzione già aggiudicati e per le gare ancora pendenti rispetto alle quali gli operatori abbiano già presentato la propria offerta, l'attribuzione della penale debba avvenire nei confronti del precedente gestore in relazione al periodo precedente all'avvicendamento. A tal fine, l'impresa di distribuzione che gestisce l'impianto informa l'RdB dell'avvenuto avvicendamento a seguito di gara secondo tempistiche e modalità che saranno definite dal medesimo RdB nelle *Istruzioni Operative*.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare la proposta illustrata nel documento per la consultazione 573/2023/R/gas stabilendo che l'RdB proceda a ripartire la penalità tra imprese di distribuzione interconnesse sulla base dei volumi risultanti dalle sessioni di aggiustamento trasmessi dal SII con relativo dettaglio;
- mantenere l'utilizzo prioritario della misura di interconnessione, se disponibile, come già previsto dalla deliberazione 386/2022/R/gas, stabilendo che l'impresa di distribuzione di riferimento in tal caso, in accordo con le imprese sottese, determini e trasmetta all'RdB, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche da quest'ultimo definite nell'ambito delle Istruzioni Operative, la ripartizione fra ciascuna impresa presente presso il *city gate* della penale da applicare.

RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:

- con riferimento agli avvicendamenti nella gestione della distribuzione di gas naturale a seguito di nuova gara, sia necessario precisare espressamente, a integrazione della deliberazione 386/2022/R/gas, che:

- l'eventuale penalità derivante dall'applicazione di detta deliberazione, salvi i casi di cui all'alinea successivo, sia attribuita all'impresa di distribuzione che gestisce l'impianto nel momento in cui si svolge la sessione di aggiustamento a seguito della quale si effettua il calcolo della penalità medesima;
- in deroga a quanto previsto al precedente alinea, in relazione agli avvicendamenti di imprese di distribuzione in seguito a gare d'affidamento già perfezionatisi alla data di pubblicazione del presente provvedimento, o per le quali, a tale data, i partecipanti hanno già presentato la loro offerta, l'eventuale penalità sia determinata dall'RdB per ciascuna impresa di distribuzione sulla base del periodo di competenza. A tal fine, l'impresa di distribuzione che gestisce l'impianto informa l'RdB dell'avvenuto avvicendamento a seguito di gara secondo tempistiche e modalità che saranno definite dal medesimo RdB nelle *Istruzioni Operative*;
- l'integrazione della disciplina del meccanismo di cui alla deliberazione 386/2022/R/gas nei termini sopra tratteggiati, in caso di avvicendamento nella gestione d'un impianto in seguito a gara di affidamento del servizio, costituisca una precisazione da apportare con urgenza, rispetto all'imminente prima applicazione dello stesso. Essa, inoltre, risponda a impellenti esigenze di certezza delle relazioni giuridiche e di proporzionalità, che non consentirebbero un'ulteriore consultazione; tuttavia, ai sensi dei commi 1.4 e 5.2 dell'Allegato A della deliberazione 649/2014/A, si ritiene possibile realizzare un adeguato bilanciamento tra le predette esigenze e quelle partecipative assegnando un termine, ai soggetti interessati, per la presentazione di osservazioni e proposte al fine di eventualmente confermare o modificare la suddetta regolazione;
- il presente provvedimento sia adottato senza una precedente consultazione per alcune sue parti vista l'urgenza rispetto all'imminente prima applicazione della deliberazione 386/2022/R/gas, come consentito dall'articolo 1, comma 1.4, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A;
- sia necessario assicurare, comunque, la partecipazione dei soggetti interessati, tramite una consultazione postuma nelle forme previste dalla deliberazione 649/2014/A, fissando un termine per la presentazione di memorie e osservazioni pari a quindici giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- prevedere transitoriamente, nelle more del completamento degli interventi programmati dal Gestore del SII con impatti sulla determinazione del delta¹⁰, che le imprese di distribuzione possano comunicare all'RdB i valori dei prelievi di gas (OUT) attesi per quei *city gate* cui sono allacciati PdR a cui è stato attribuito nell'ambito del bilancio di trasporto un prelievo non corretto, che non si è potuto correggere con le procedure vigenti per le sessioni di aggiustamento anche ai sensi della deliberazione 496/2021/R/gas;

- pertanto, dare mandato all'RdB di gestire tali dati di OUT alla stregua dei dati relativi alle perdite localizzate e ai prelievi fraudolenti, modificando il valore determinatosi in esito alla sessione di aggiustamento con l'OUT atteso comunicato dall'impresa di distribuzione e ricalcolando conseguentemente la penalità *P*. Quanto dichiarato dall'impresa di distribuzione in relazione ai dati di OUT, nonché alle perdite localizzate e ai prelievi fraudolenti, potrà essere oggetto di controllo e/o verifica ispettiva da parte dell'Autorità;
- dare mandato all'RdB di presentare al Direttore della Direzione Mercati Energia una proposta di modifica delle *Istruzioni Operative* che tenga conto di quanto disposto con il presente provvedimento;
- dare mandato al Gestore del SII affinché proceda ad apportare le modifiche dallo stesso individuate al flusso informativo scambiato con l'RdB ai sensi del comma 8.4 della deliberazione 386/2022/R/gas, in collaborazione con quest'ultimo e secondo tempistiche coerenti con il primo calcolo della penalità che sarà effettuato nel corso del corrente 2025

DELIBERA

1. di apportare le seguenti modifiche alla deliberazione 386/2022/R/gas:
 - 1.1. al termine del comma 3.1, prima del punto, sono aggiunte le parole “che gestisce l'impianto nel momento in cui si effettua il calcolo della medesima, salvo il caso di cui al successivo comma 8.6”;
 - 1.2. il comma 6.2 è sostituito con il seguente:

“6.2 In presenza di imprese di distribuzione sottese, se è disponibile la misura di interconnessione, l'impresa di distribuzione di riferimento, in accordo con le imprese di distribuzione sottese, ripartisce la penalità sulla base della suddetta misura; in tal caso, l'impresa di distribuzione di riferimento comunica la ripartizione fra ciascuna impresa presente presso il *city gate* di *P* al Responsabile del bilanciamento secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite in ragione degli obblighi di comunicazione a CSEA previsti dal presente provvedimento. In assenza di comunicazione da parte dell'impresa di distribuzione di riferimento, la penalità *P* è ripartita dal Responsabile del bilanciamento sulla base dei volumi di competenza di ciascuna impresa di distribuzione risultanti dalle sessioni di aggiustamento.”;
 - 1.3. è aggiunto il seguente comma 8.6:

“8.6 Con riferimento agli avvicendamenti a seguito di gara, in deroga a quanto previsto al precedente comma 3.1, il Responsabile del bilanciamento provvede a ripartire l'eventuale penalità *P* alle imprese di distribuzione interessate sulla base del periodo di competenza.”;
 - 1.4. è aggiunto il seguente comma 8.6bis:

- “8.6bis In via transitoria è data la possibilità alle imprese di distribuzione di comunicare al Responsabile del bilanciamento i valori di prelevato (OUT) atteso per quei *city gate* cui sono allacciati PdR a cui è stato attribuito nell’ambito del bilancio di trasporto un prelievo non corretto, che non è stato possibile correggere con le procedure vigenti per le sessioni di aggiustamento anche ai sensi della deliberazione 496/2021/R/gas.”;
2. di dare mandato a Snam Rete Gas di gestire i dati di OUT di cui al comma 8.6bis della deliberazione 386/2022/R/gas come modificata dal presente provvedimento alla stregua dei dati relativi alle perdite localizzate e ai prelievi fraudolenti, modificando il valore determinatosi in esito alla sessione di aggiustamento con l’OUT atteso comunicato dall’impresa di distribuzione e ricalcolando conseguentemente la penalità *P*;
 3. di dare, altresì, mandato a Snam Rete Gas di presentare, entro un mese dalla pubblicazione del presente provvedimento, al Direttore della Direzione Mercati Energia una proposta di modifica delle *Istruzioni Operative* che tenga conto di quanto disposto dal presente provvedimento;
 4. di dare mandato al Gestore del SII affinché proceda ad apportare le necessarie modifiche ai flussi informativi scambiati con Snam Rete Gas ai sensi della deliberazione 386/2022/R/gas, in collaborazione con quest’ultima e secondo tempistiche coerenti con il primo calcolo della penalità che sarà effettuato nel corso del corrente 2025;
 5. di riconoscere ai soggetti interessati la facoltà di presentare, entro il 21 febbraio 2025, le loro eventuali osservazioni e proposte motivate sulle previsioni adottate con il presente provvedimento secondo i termini e le modalità di cui all’Appendice A, recante anche l’informativa sul trattamento dei dati personali, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 6. di prevedere che, qualora l’Autorità non modifichi le previsioni di cui ai punti 1.1 e 1.3 del presente provvedimento entro il 25 marzo 2025, tali punti devono intendersi confermati;
 7. di trasmettere il presente provvedimento alla società Acquirente Unico S.p.A. e alla società Snam Rete Gas S.p.A.;
 8. di pubblicare la presente deliberazione e la deliberazione 386/2022/R/gas, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

4 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini